

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MANNINO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1988

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET)

ONOREVOLI SENATORI. – Il piano generale dei trasporti, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1986, nell'intento di razionalizzare la struttura istituzionale alla quale delegare le funzioni di indirizzo e di coordinamento della politica generale dei trasporti, ha ritenuto indispensabile la istituzione di un apposito comitato composto in via permanente da tutti i Ministri attributari di funzioni del settore, oltre che dai titolari dei Dicasteri economici e dai rappresentanti della conferenza permanente delle regioni.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

L'articolo 1, nulla innovando circa le attribuzioni del CIPE, prevede l'istituzione del predetto organismo la cui presidenza è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, e ne stabilisce la composizione. Prevede inoltre che, per ovvie ragioni di raccordo con gli organismi di programmazione economica, assista alle sedute del CIPET il Segretario generale della programmazione economica e sia collocato presso la competente direzione generale del Ministero del bilancio il servizio di segreteria amministrativa del Comitato medesimo.

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Comitato interministeriale per i trasporti che, come

detto, si estrinsecano nell'attività di indirizzo e di coordinamento; emana inoltre direttive sui piani e sui programmi che le singole Amministrazioni statali, regionali e degli enti pubblici intendono adottare in materia di trasporti. Al CIPET stesso devono essere trasmessi, al fine di compatibilità con il piano generale dei trasporti, i piani attuativi dei piani e dei programmi innanzi citati. Il Comitato ha inoltre compiti consultivi sulle questioni interessanti il settore, che verranno allo stesso sottoposte dal Presidente del Comitato o dai Ministri interessati. Inoltre è affidata al CIPET la definizione delle procedure di raccordo con la programmazione economica generale previo parere del Segretario generale della pro-

grammazione economica in ordine agli atti portati all'esame del Comitato.

L'articolo 3, infine, si preoccupa di precisare le competenze del Ministro dei trasporti, di natura particolarmente tecnica, per lo svolgimento delle quali si avvale della segreteria prevista dall'articolo 3 della citata legge n. 245 del 1984, cui sono affidati, tra l'altro, compiti di collaborazione e di raccordo amministrativo con gli organi della programmazione economica. Proprio in relazione alle funzioni specificatamente tecniche riconosciute al Ministero dei trasporti, si è evidenziata l'assoluta necessità che la segreteria tecnica del piano trovasse collocazione nell'ambito del suddetto Dicastero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione del CIPET)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Comitato provvede al coordinamento della politica dei trasporti, ferme rimanendo le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delle singole Amministrazioni competenti in materia.

2. Il CIPET è composto, oltre che dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dai Ministri dei trasporti, del tesoro, dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo, dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, e dai Ministri per gli affari regionali e per i problemi delle aree urbane. Alle sedute del Comitato possono essere invitati ad intervenire gli altri Ministri nonchè i presidenti delle regioni, di volta in volta specificatamente interessati.

3. Alla seduta del CIPET assiste il Segretario generale della programmazione economica. Il servizio di segreteria amministrativa è assicurato dalla direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Art. 2.

(Funzioni del CIPET)

1. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, che provvede sentite le regioni interessate, aggiorna ogni triennio il piano generale dei trasporti con il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245. Il secondo comma dello stesso articolo 4 è abrogato.

2. Il CIPET esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento e, in applicazione del piano generale dei trasporti, emana direttive in merito ai piani e ai programmi, comunque interessanti il sistema dei trasporti, da formulare a cura delle amministrazioni statali, regionali e degli enti pubblici. Emanando direttive in materia di politica tariffaria nel settore dei trasporti.

3. Le regioni formulano piani attuativi per la parte di loro competenza e li trasmettono al Ministro dei trasporti al fine della verifica di compatibilità con il piano generale dei trasporti e con le direttive emanate dal Comitato. Il Ministro dei trasporti sottopone detti piani al CIPET e, se sussiste incompatibilità, questo può richiedere alle regioni i necessari adeguamenti. In tal caso l'efficacia degli atti rimane sospesa. Analogamente si provvede nei confronti dei rimanenti piani e programmi di cui al comma 2.

4. Il CIPET stabilisce le procedure di raccordo con la programmazione economica generale e con gli uffici ad essa preposti, prescrivendo, in particolare per questi profili, il preventivo parere del Segretario generale della programmazione economica sugli atti portati all'esame del Comitato.

5. Il CIPET assume anche le funzioni di coordinamento del settore in situazioni di emergenza.

Art. 3.

(Funzioni del Ministero dei trasporti)

1. Fatte salve le competenze specificatamente attribuite dalla legge ad altri Ministeri, al Ministero dei trasporti spetta l'istruttoria tecnica delle proposte da sottoporre all'esame del CIPET, ai fini del loro coordinamento e della verifica di compatibilità con il piano generale dei trasporti e con le direttive emanate dal CIPET. Al Ministero sono in particolare affidati compiti di raccordo amministrativo con gli organi della programmazione economica generale, di studio e di modifica delle procedure gestionali, di esame istruttorio delle scelte programmatiche, di analisi, di codificazione e di conservazione dei dati e delle informazioni

tecniche e amministrative concernenti il piano generale dei trasporti e la sua attuazione.

2. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente in Parlamento con una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti concernenti il piano generale dei trasporti.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei trasporti si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245.